

Provincia di Arezzo

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**n° 140 del 02/08/2019**

**OGGETTO: INCARICO DI CONSULENZA E SUPPORTO IN TEMA DI COMUNICAZIONE SUI MEZZI SOCIAL E DI GESTIONE DEL SUPPORTO INFORMATICO**

L'anno duemiladiciannove il giorno 02 - due - del mese agosto alle ore 09:30 presso questa sede Comunale, a seguito di apposito invito diramato dal sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano i Signori:

MEONI LUCIANO	SINDACO	*
ATTESTI FRANCESCO	Vice SINDACO	*
SPENSIERATI SILVIA	ASSESSORE	-
ROSSI PAOLO	ASSESSORE	*
STORCHI ALESSANDRO	ASSESSORE	-
DI BERARDINO VALERIA	ASSESSORE	*

Presiede **Il Sindaco, Luciano Meoni**

Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale il: **Il Segretario, Dott. Dottori Roberto**

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la Seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che questa Amministrazione, insediatasi a seguito delle elezioni che si sono tenute il giorno 26 maggio 2019 con successivo ballottaggio del 9 giugno 2019, deve ancora definire un proprio assetto organizzativo e che nelle more delle valutazioni legate all'avvenuto insediamento risulta priva di un ufficio di stampa o di forme di supporto nella comunicazione;

Dato atto che tali compiti, nel pre-vigente assetto della cessata amministrazione, erano svolti mediante un ufficio di staff le cui funzioni sono cessate ad avvenuto insediamento del nuovo Sindaco, e che tale ufficio non è stato ricostituito;

Ravvisata l'esigenza di dotarsi, fatte salve le puntuali valutazioni che verranno effettuate con successivi atti dentro una programmazione generale del fabbisogno complessivo dell'Ente, di forme di supporto su tali ambiti;

Richiamati in particolare le disposizioni di cui all'articolo 7 del D.LGs 165/2001, per come successivamente modificato, che prevede in particolare come:

*6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:*

*a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;*

*b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;*

*c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;*

*d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.*

*Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al [decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276](#), purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla*

*legge 30 luglio 2004, n. 191, è soppresso. Si applicano le disposizioni previste dall'[articolo 36, comma 3, del presente decreto](#) e, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto dal citato articolo 36, comma 5-quater.*

*Presa visione dell'art. 5, comma 9, D.L. n. 95 del 2012, come convertito dalla L. n. 135 del 2012, e modificato dall'art. 6, D.L. n. 90 del 2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 114 del 2014, afferma il divieto per le p.a. "di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Incarichi e collaborazioni sono consentiti, esclusivamente a titolo gratuito e per una durata non superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione"*

Dato atto che legislatore, intervenendo sull'art. 5, comma 9, D.L. n. 95 del 2012, ha ampliato in modo rilevante sia l'ambito soggettivo che l'ambito oggettivo del divieto, posto alle p.a., di attribuire incarichi di studio/consulenza a soggetti in quiescenza. In base alla nuova formulazione, inoltre, le p.a. non possono conferire i predetti incarichi, né incarichi dirigenziali/direttivi al personale già in pensione, a meno che non si tratti di incarichi/cariche conferiti a titolo gratuito. In ogni caso, la loro durata non dev'essere superiore a un anno e non è prorogabile né rinnovabile

Presa visione degli orientamenti espressi:

- dalla Corte dei Conti Lombardia Sez. contr. Delib., 06/06/2018, n. 180, per la quale *“E' divieto per le p.a. l'attribuzione di incarichi di studio e di consulenza a soggetti lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Gli incarichi sono consentiti solo a titolo gratuito e per un periodo non superiore ad un anno;*
- dalla Corte dei Conti Lombardia Sez. contr. Delib., 24/05/2017, n. 148, per la quale *“ Il disposto dell'art. 5, comma 9, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, che sancisce il divieto per le Amministrazioni pubbliche di attribuire incarichi di studio e consulenza a soggetti in quiescenza, consentendoli esclusivamente a titolo gratuito, implica comunque una verifica della sua applicabilità alle fattispecie concrete. Ciò è possibile alla luce della deliberazione n. 6/2005 delle Sezioni riunite in sede di controllo, nella quale vengono appunto analizzate nei loro elementi caratterizzanti le varie forme di prestazioni professionali.*

Rqammentato inoltre, al fine di rispondere ai quesiti sottesi alla massima di cui alla sentenza della Corte dei Conti Sez. contr. enti, 02/02/1982, n. 1643, che il presente conferimento non attiene agli ambiti di i “ .... compiti ed attribuzioni rientranti fra quelli amministrativi e gestionali, propri del personale e dell'organizzazione dell'ente e che da questi soltanto debbono essere svolti ed assicurati”, ma rientrano entro attività discrezionali dell'Ente.

Preso atto della manifestata disponibilità del Dott. Alessandro Checcarini e acquisito agli atti con prot. n. 26773/2019, relativamente alla possibilità di svolgere prestazioni professionali non retribuite in tema di comunicazione e gestione delle pagine social dell'Ente, anche in relazione ad aspetti informatici e di comunicazione on line su tali portali;

Verificata la professionalità del candidato, che appare assolutamente in grado per conoscenze personali e per l'attività professionale svolta che attiene a forme sviluppate di commercio on line, di gestire tali ambiti con adeguatezza;

Visti i pareri resi favorevoli a norma dell'art. 49 – 1 comma- del D.L.vo 267/2000, che forma parte

integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Visto l'art. 134 del Dlgs 267/2000 ;

Con voto unanime, legalmente espresso;

#### D E L I B E R A

1. di richiamare le premesse sopra riportate che costituiscono parte integrante del presente deliberato
2. di conferire, per la durata di mesi tre eventualmente rinnovabili e con la possibilità di eventuali nuove determinazioni, incarico gratuito di consulenza e supporto al Dott. Alessandro Checcarini in tema di comunicazione sui mezzi social e di gestione del supporto informatico limitatamente a tali ambiti, , risolvendosi in uno svolgimento di funzioni di staff a supporto del Sindaco e dell'Amministrazione su tali tematiche;
3. di dare atto che il suddetto incarico, come detto a titolo gratuito, dando atto che tale attività non rientra tra le funzioni istituzionali dell'Ente e non comporta correlazioni con le stesse
4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4 comma- del D.l.vo 267/00.

Letto e sottoscritto.

**Il Sindaco  
Luciano Meoni**

**Il Segretario  
Dott. Dottori Roberto**

**Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e  
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**